

Italian Committee

Stefano Loconte | Chair
Giovanni Cristofaro | Vice Chair
Paola Bergamin | Secretary
Michela Guicciardi | Treasurer
Alessandro Bavila | Committee Member
Francesco Rubino | Committee Member

Milano, 13 settembre 2024

Banca d'Italia

*Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio,
Divisione Cooperazione internazionale, regolamentazione
e procedure di vigilanza antiriciclaggio*

Via Piacenza 6
00184 Roma

Via e-mail: sna@pec.bancaditalia.it

Re: Documento di consultazione sulle modifiche alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019 e sul “Manuale per le segnalazioni periodiche di vigilanza”

Spettabile Banca d'Italia,

con la presente STEP Italy (<https://www.step.org/branches/step-italy>) – la *branch* italiana della *Society of Trust and Estate Practitioners* (“STEP”), la principale associazione mondiale di esperti in materia di *trust*, tutela dei patrimoni e passaggio generazionale che rappresenta, in Italia, circa 250 esperti – intende fornire il proprio contributo alla consultazione pubblica da Voi promossa in relazione a i) le proposte di modifica alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” del 26 marzo 2019; ii) il “Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio”, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali con riferimento ad alcune specifiche materia di interesse dell’associazione.

Il provvedimento nella parte quinta, sez III, riporta disposizioni, già presenti nelle disposizioni attualmente vigenti, specifiche per le società fiduciarie che non sono state modificate.

La parte VII e la parte VIII sono invece nuove e prevedono, anche per le sole fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo 106 TUB l'invio di segnalazioni periodiche antiriciclaggio secondo le modalità indicate nel nuovo Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio

Nel nuovo Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio c'è una sezione la IV dedicata ai mandati fiduciari. Qui vengono fornite una serie di definizioni su cosa si debba intendere per mandato fiduciario, con o senza intestazione e per escrow e si precisa poi che alla voce 61663 le fiduciarie (solo quelle iscritte alla sezione speciale dell'albo 106 TUB) dovranno indicare, oltre ai mandati fiduciari, anche quelli aventi ad oggetto lo svolgimento della funzione di trustee e di affidatario nell'ambito dei contratti di affidamento fiduciario.

Idem alla voce 61665 si chiede di indicare la ripartizione del valore dei mandati avendo riguardo a quelli societari, di investimento, escrow agreement, trust, piani di stock option. Nelle tabelle riportanti le descrizioni e codifiche dei valori di dominio (cfr par 3.2) si precisa che il tipo di rapporto richiesto nelle sottovoci 6166502 e 6166506 i valori ammessi sono: mandati societari, mandati di investimento, escrow agreement, trust, piani azionari e stock option.

Stante il richiamo fatto nel manuale delle segnalazioni del termine trust, trustee e di quelle di contratto di affidamento fiduciario e di affidatario che però non trovano oggi né una definizione normativa né una definizione all'interno del manuale come invece per le altre voci citate (mandati societari, mandati di investimento, escrow agreement, piani azionari e stock option) si ritiene necessario fornire almeno nel manuale una definizione, di trust e di trustee così come una definizione di affidatario nell'ambito dei contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare una uniforme applicazione delle nuove disposizioni di vigilanza da parte degli operatori. Nel farlo sarebbe auspicabile un coordinamento con il MiMIT quale autorità di vigilanza delle società fiduciarie¹. L'inserimento di una definizione ed un coordinamento tra le autorità renderebbe maggiore

¹ con una recente circolare del MIMIT 10/V dell'11 agosto 2023 si afferma che le società fiduciarie non potrebbero amministrare fondi speciali perchè il contratto in quel caso comporterebbe trasferimento della proprietà in capo alle società fiduciarie stesse e una discrezionalità nell'amministrazione dei beni secondo uno schema simile o affine al trust, mentre le società fiduciarie potrebbero solo agire secondo il mandato fiduciario previsto dal dm del 1995 ove si escludono meccanismi di trasferimento della proprietà.

certezza dei rapporti , uniformità di trattamento e di coordinamento rispetto ai soggetti vigilati ed eviterebbe la creazione di zone franche per soggetti prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del dlgs. 231/2007 e s.m.i, la cui attività non sia riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale.

* * *

Si ringrazia per l'opportunità offerta e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento.

Cordiali saluti,
STEP Italy